Sentenza n. 6644/2025

Depositata il 31/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice

in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5312/2024 depositato il 15/11/2024

proposto da

Consorzio Di Ricorrente_1 E Ricorrente_2 - 82004680581

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_1 - CF_Resistente_1

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 28/03/2024

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220126615815000 ONERI Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210123281778000 ONERI Consorzio_1

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2954/2025 depositato il 17/10/2025

Richieste delle parti:

Il difensore del Consorzio si riporta agli atti depositati ed insiste nell'accoglimento dell'appello.

Alle ore 09:30 non è presente il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso alla CTG di primo grado di Roma, Resistente_1, ha impugnato le cartelle di pagamento:
1) n. 09720220126615815000 notificata a mezzo posta il 3.11.2022 dell'ammontare di € 148,21, recante la voce "quota consortile anno 2022";
2) n. 09720210123281778000 notificata a mezzo posta il 29.11.2022 dell'ammontare di € 122,20, recante la voce "quota consortile anno 2021".
Formulando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato – illegittimità dell'iscrizione nei ruoli;
2) Violazione artt. 3 l. 241\90 - 7 l. 212\2000 - difetto di motivazione - violazione del diritto di difesa del contribuente. Illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate;
3) Violazione art.7 d.lgs. lgt 1446\1918 e di tutte le norme ed i principi in materia di riscossione esattoriale;
4) Ulteriori violazione d.lgs. lgt. 1446\1918 (artt.4, 5, 6, 7, 8, 16, 33);
5) In via di ulteriore subordine violazione e falsa applicazione art.7 dlg. lgt 1446\1918 - eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva e indicando l'ente impositore Consorzio di Lavinio, Ricorrente_2 e Nominativo_1 quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle formulate doglianze. Ha rilevato nel merito l'infondatezza del ricorso.
È intervenuto in giudizio il Consorzio di Lavinio, Ricorrente_2 e Nominativo_1 deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso allo stesso Consorzio quale Ente impositore e l'infondatezza nel merito.
Il Consorzio ha depositato una memoria difensiva insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma con sentenza 4208/2024 depositata il 28/03/2024, accolse il ricorso liquidando le spese in € 300,00 oltre oneri se dovuti.
La sentenza è impugnata dal Consorzio di Lavinio, Ricorrente_2 e Nominativo_1 che ne chiede la riforma, chiede nuovamente l'inammissibilità del ricorso iniziale notificato solo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e non anche all'ente impositore avendo, con esso ricorso, la parte, contestato anche il merito della pretesa, nel qual caso, a norma del D.Lgs, n. 46/1999, art 24 esso va notificato all'ente impositore qualora abbia riguardo anche al "merito". Richiama l'intervento delle SSUU della Cassazione n. 7514/2022 dove è stabilito che "... in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché (omissis) la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario

del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c. c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo".
Fa presente che il Consorzio è stato dichiarato Ente pubblico e che le cartelle impugnate derivano dall'esecutività del ruolo emesso a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni in contestazione avvenuti rispettivamente il 18/11/2020 e 28/11/2021 con delibere definitive non impugnate.
Ne consegue che nè il Consorzio nè l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non avrebbero potuto inviare le cartelle di pagamento per l'anno 2021 e 2022 senza che fossero prima resi esecutivi i rispettivi ruoli, che sono stati redatti sulla base dei bilanci di previsione approvati preventivamente e necessariamente nel corso del precedente anno solare dall'Assemblea dei Delegati – quindi rispettivamente negli anni 2020 e 2021, per poter far emettere dalla Agenzia delle Entrate gli avvisi di pagamento nel gennaio dell'anno di riferimento del contributo.
Conclude con la richiesta di riforma della sentenza appellata e la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione insiste nelle deduzioni proposte in primo grado chiede l'accoglimento dell'appello del Consorzio e la vittoria sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La contribuente anche se l'appello risulta regolarmente notificato non si è costituito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello merita accoglimento.
La sentenza va riformata solo nel merito, poichè il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento portante l'iscrizione a ruolo operata dal Consorzio non può essere dichiarato inammissibile, in quanto con lo stesso vengono proposte censure che attengono al merito della pretesa tributaria, ma anche vizi della cartella riguardanti il difetto di motivazione.
Nel caso di specie, appunto, risultano eccepiti vizi propri della cartella che hanno legittimato da un punto di vista passivo l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Consorzio si è costituito nel giudizio di primo grado a seguito della chiamata in causa fatta dal concessionario, che era gravato da tale incombenza difendendosi con la costituzione in giudizio.
Va detto che alla ricorrente è stato regolarmente notificato avvisi di pagamento con i quali veniva richiesto il pagamento della quota consortile per gli anni 2021 e 2022 e, nei suddetti avvisi, a parere di questa Corte, sono contenuti tutti elementi relativi alla pretesa tributaria.
La motivazione, come correttamente eccepito dal Consorzio e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta conforme al disposto dell'art. 7, l. 212/2000. La cartella di pagamento è adeguatamente motivata in quanto indica chiaramente i presupposti di fatto e di diritto dai quali trae origine la pretesa (quota consortile - Consorzio stradale di Lavinio, Ricorrente_2 e Nominativo_1, anno 2021, importo € 122,20, anno 2022 € 148,21. Proprio l'indicazione dei presupposti, quali sopra rappresentati, ha consentito alla ricorrente la proposizione delle censure di merito.
Le spese, vista la mancata attività processuale della contribuente in sede di appello e la non chiara sentenza possono essere compensate per l'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.